

D.G.R. 29 marzo 2011, n. 427 (1).

L. n. 62/2000 e D.P.C.M. n. 106/2001 - Indirizzi ai Comuni per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione e l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l'anno scolastico 2010/2011.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 8 aprile 2011, n. 27.

La Giunta Regionale

omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

- di avvalersi, per il raggiungimento delle finalità della Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001, della collaborazione dei Comuni marchigiani per esperire la procedura di raccolta e disamina delle istanze di borsa di studio per l'a.s. 2010/2011, ferma la possibilità dei Comuni di coinvolgere operativamente le Istituzioni Scolastiche presenti sul proprio territorio, con particolare attenzione ai casi degli studenti marchigiani frequentanti sedi di studio nelle regioni limitrofe, considerato il requisito della residenzialità anagrafica posto alla base del riconoscimento del diritto di che trattasi;
- di fornire ai Comuni le seguenti linee di indirizzo al fine della concreta attuazione dell'intervento:
 1. i beneficiari per le borse di studio sono gli alunni residenti nelle Marche delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie;
 2. sono ammessi al beneficio, per l'a.s. 2010/2011, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a euro 10.632,94, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nonché del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2010 - periodo d'imposta 2009;
 3. la richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, deve essere compilata su apposito modello-tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica corredata di autocertificazione delle spese sostenute ai fini dell'ammissione al beneficio (Allegato A);
 4. l'importo minimo di spesa sostenuta e documentata, riferita all'a.s. 2010/2011 ai fini dell'ammissione al beneficio, è stabilito in euro 51,65;
 5. rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
 - frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente Locale);
 - trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto

casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto);

- mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli Enti Locali, di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici e per attività extracurricolari pomeridiane);

- sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori e comunque per la parte già coperta da finanziamento erogato ai sensi dell'art. 27 della L. 448/98, L. 488/99 artt. 53 e 70 e D.P.C.M. 226/2000), ivi incluse le spese per attività integrative interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi, compresi i viaggi e le visite di istruzione;

6. la borsa di studio è attribuita, prioritariamente, alle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico per cui, nel caso che gli importi delle borse scaturiti dalla ricognizione delle domande ritenute ammissibili al beneficio, risultassero troppo esigui, va compilata dai Comuni apposita graduatoria disposta in ordine crescente di reddito;

7. i Comuni provvedono, attraverso forme idonee di pubblicità, ad assicurare l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE, sulla base del requisito della residenza anagrafica includendo i soggetti che, seppur residenti sul territorio comunale, frequentano scuole di altre Regioni laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio;

8. i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona - entro il 20 maggio 2011, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, il numero delle domande di borse di studio ripartito per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, onde permettere alla Regione l'individuazione dell'importo delle tre tipologie di borsa di studio per l'a.s. 2010/2011 (Allegato C);

9. i Comuni dovranno altresì trasmettere alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello entro il 20 maggio 2011 la rendicontazione sull'utilizzo del fondo assegnato dalla Regione per l'a.s. 2009/2010 destinato all'erogazione di borse di studio ai sensi della L. 62/2000 (Allegato B), mettendo in evidenza l'ammontare di eventuali economie registrate;

10. Eventuali rettifiche o integrazioni al numero delle domande di borse di studio, di cui al punto 9, dovranno pervenire alla P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello da parte dei Comuni entro e non oltre il 27 maggio 2011. Successive variazioni non saranno prese in esame;

11. la Regione richiederà, quindi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accredito della somma complessivamente assegnata per l'a.s. 2010/2011, da acquisire direttamente sul Bilancio regionale per la successiva liquidazione agli aventi diritto alle borse per il tramite dei Comuni di residenza;

12. I Comuni dovranno rendicontare alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona - una volta liquidate le borse di studio, l'utilizzo dello stanziamento assegnato per l'a.s. 2010/2011;

13. Di attribuire, in rapporto alla diversa quantificazione della spesa legato alla tipologia del grado della scuola frequentata, il seguente parametro ai fini della determinazione del valore delle borse di studio erogabili, ai sensi della L. 62/2000 e correlato D.P.C.M. 106/2001, per l'anno scolastico 2010/2011:

- peso pari a 1 per le borse di studio destinate alla scuola primaria;

- peso pari a 2 per le borse di studio destinate alla scuola secondaria di primo grado;

- peso pari a 3 per le borse di studio destinate alla scuola secondaria di secondo grado.

14. Con successivo decreto del Dirigente della P.F. verrà determinato il valore della borsa di studio per l'a.s. 2010/2011, differenziato per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado e verrà approvato il piano di riparto del finanziamento statale e delle reiscrizioni, individuando lo stanziamento da liquidare, a ciascun Comune, sulla base delle domande da questo ammesse a beneficio;

15. Ai sensi dell'art. 71 comma, 1 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/99, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio (Allegato D).

16. Gli allegati A - B - C - D fanno parte integrante della presente deliberazione.

Allegato A

Modulo di richiesta borse di studio per l'anno scolastico 2010/2011

Scarica il file

Allegato B

COMUNE DI _____ (Prov. ____)

Rendicontazione

del Fondo assegnato dalla Regione Marche per le finalità di cui alla Legge 62/2000 e D.P.C.M. n. 106/2001 riferito all'a.s. 2009/2010

| Quota assegnata dalla Regione al Comune decreto IDS n. del | Quota erogata dal Comune ai soggetti beneficiari | Quota in economia differenza |
|---|---|---|
|---|---|---|

Borse di studio a.s. 2009/2010

| Ordine di scuola | Numero borse assegnate per l'a.s. 2009/2010 | Valore singola borsa di studio | Importo erogato alle famiglie |
|-------------------------|--|---|--|
|-------------------------|--|---|--|

Primaria

**Secondaria di 1°
grado**

**Secondaria di 2°
grado**

Totale

(firma)

N.B. Scheda da restituire entro il 20.5.2011 alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona, anche se non si sono registrate economie dall'utilizzo dello stanziamento destinato

alle borse di studio per l'a.s. 2009/2010.

Allegato C

IL COMUNE DI _____ (Prov. _____)

In relazione alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n. 106 "Assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione" - Anno scolastico 2010/2011

Comunica

il numero delle domande di borsa di studio risultate ammissibili al beneficio per l'anno scolastico 2010/2011

| Numero idonei Scuola Primaria (ex Elementare) | Numero idonei Scuola Secondaria di 1° grado (ex Media inferiore) | Numero idonei Scuola Secondaria di 2° grado (ex Media superiore) |
|--|---|---|
|--|---|---|

Data

Firma

N.B. Scheda da restituire entro il 20.5.2011 alla Regione Marche - P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello - Via Tiziano, 44 (Palazzo Leopardi) - 60125 Ancona, anche se negativa.

COMUNE DI _____ -

Borse di studio

Anno Scolastico 2010/2011

| Nominativo studente | Nome istituto scolastico | Scuola Primaria (ex Elementare) | Scuola Secondaria di 1° grado (ex Media inferiore) | Scuola Secondaria di 2° grado (ex Media superiore) |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|

TOTALI STUDENTI

Allegato D Accertamenti

Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del D.P.R. 445/00 l'Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 109/1998 gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità dei dati dichiarati e potranno svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterranno opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia confortando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia

attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Le Amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità.

> Recuperi

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

> Sanzioni penali:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.)
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.).

Ricorsi

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati ai Comuni entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti al Responsabile del procedimento.

Informazioni

Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi alla P.O. Diritto allo Studio ai numeri: 071/8063756-3859-3421, agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) regionali e comunali, sul sito Internet regionale www.istruzioneformazioneelavoro.marche.it.
